



ASD E SSD: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COME ATTIVITÀ SECONDARIA

Pubblicato il 23 Settembre 2025 di Sabatino Pizzano



La gestione degli impianti sportivi non pu  rappresentare l'attivit  principale per associazioni e societ  sportive dilettantistiche che vogliono mantenere l'iscrizione al RASD. Una distinzione che sta creando non poche difficolt  operative.

Gli enti dilettantistici devono concentrarsi sull'organizzazione e gestione di attivit  prettamente sportive, relegando tutto il resto - compresa la gestione delle strutture - in un ruolo di supporto.   questa la lettura che emerge dal decreto legislativo 36/2021, che ha ridisegnato i confini operativi di associazioni e societ .

▣ Cosa sapere in un minuto

- Per ASD e SSD la gestione degli impianti sportivi pu  essere solo attivit  **secondaria e strumentale** rispetto a quella sportiva dilettantistica principale.
- Lo **statuto** deve indicare chiaramente come attivit  primaria l'organizzazione e gestione di attivit  sportive (didattica, preparazione, formazione e assistenza).
- La gestione di impianti, riportata come attivit  principale nello statuto, comporta **richieste di integrazione** e rischio di cancellazione dal Registro.
- I proventi da gestione impianti (art. 9, c.1-bis, DLgs. 36/2021) sono **irrilevanti** per valutare la prevalenza delle attivit  secondarie.
- Le amministrazioni locali non devono richiedere la gestione impianti tra i requisiti "primari" dei bandi pubblici.
- La perdita della qualifica RASD esclude dagli **incentivi fiscali** e dalle agevolazioni previste per enti sportivi dilettantistici.

La normativa che definisce i confini dell'attivit  sportiva

Secondo l'articolo 7, primo comma, lettera b) del DLgs. 36/2021, le ASD e SSD devono prevedere nei propri statuti **un oggetto sociale specifico**. Deve essere chiaro il riferimento all'esercizio stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attivit  sportive dilettantistiche. La formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza rientrano tutte in questo perimetro.

Si consideri che l'articolo 9 dello stesso decreto ammette l'esercizio di attivit  diverse, ma solo se l'atto costitutivo lo prevede espressamente. E sempre che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto a quelle principali. Come spesso accade nella prassi amministrativa, i dettagli operativi dovranno essere definiti da un decreto specifico.

Il mancato rispetto di questi presupposti per due esercizi consecutivi porta alla cancellazione d'ufficio dal Registro. Una sanzione che - nella casistica comune - comporta la perdita di tutte le agevolazioni fiscali.

Le richieste di integrazione che stanno coinvolgendo molti enti

Un numero considerevole di enti sportivi dilettantistici si   trovato a ricevere richieste di integrazione durante l'iscrizione al RASD. Il problema? I loro statuti includevano la gestione di impianti sportivi tra le attivit  primarie.

Gli uffici del Registro - istituito presso il Dipartimento per lo Sport e gestito tramite Sport e Salute Spa - hanno fornito indicazioni precise. Negli statuti devono essere indicate come attivit  primarie esclusivamente quelle di natura sportiva. L'organizzazione e la gestione di attivit  sportive dilettantistiche, incluse formazione, didattica, preparazione e assistenza, rappresentano l'unico

contenuto ammissibile.

Tutto il resto - gestione impianti sportivi, attiv   ludico-ricreative, dibattiti, workshop, spettacoli - deve essere specificato come attiv   secondaria e strumentale.

  importante e fondamentale comprendere che l'inclusione delle attiv   di gestione di impianti e strutture sportive non   ammissibile negli statuti, se non come attiv   di supporto. Devono essere svolte nel rispetto dell'art. 9 del DLgs. 36/2021 come "attiv   secondarie".

La questione dei proventi: quando i numeri non contano

Nella pratica professionale si osserva spesso una preoccupazione legata ai ricavi. Cosa succede se i proventi derivanti dalla gestione degli impianti risultano prevalenti rispetto a quelli delle attiv   sportive primarie?

L'articolo 9, comma 1-bis del DLgs. 36/2021 ha chiarito questo aspetto. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennit  legate alla formazione degli atleti sono irrilevanti. Lo stesso vale per i proventi dalla **gestione di impianti e strutture sportive** nel computo dei criteri e limiti per definire il carattere secondario.

Una disposizione che, nell'esperienza applicativa, facilita la gestione operativa ma non risolve il nodo statutario.

Le conseguenze per chi si occupa principalmente di gestione impianti

Per tutte quelle ASD/SSD la cui attiv   prevalente (o esclusiva) si sostanzia nella gestione di uno o pi  impianti sportivi, la situazione   critica. Gli enti privi di una propria attiv   sportiva dilettantistica vedranno preclusa l'iscrizione al RASD.

La conseguenza? La perdita delle agevolazioni e delle disposizioni di favore che l'ordinamento ricollega alla qualifica di ente sportivo dilettantistico. Si tratta di aspetti spesso trascurati in fase di costituzione, ma che possono compromettere l'intera struttura operativa.

Attenzione anche per amministrazioni e enti concedenti

La questione non riguarda solo le ASD/SSD. Anche le amministrazioni locali e gli enti che concedono impianti o contribuzioni devono prestare attenzione.   necessario che non prevedano tra i requisiti di accesso a bandi l'inclusione nell'oggetto sociale della "gestione di impianti sportivi" quale attiv   primaria.

Un errore che, nella prassi, pu  portare a contenziosi o all'esclusione di soggetti altrimenti idonei. Occorre quindi rivedere i criteri di selezione, allineandoli alle nuove disposizioni normative.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo restrittivo questi aspetti, richiedendo una corrispondenza precisa tra oggetto sociale statutario e attiv   effettivamente svolta.

www.studiopizzano.it

  RIPRODUZIONE RISERVATA